



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

**Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà**

Emanato con Decreto Rettorale 26 ottobre 2020 n. 801

**Art.1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà Studenti.

**Art.2 - Fondo di Solidarietà Studenti**

1. L'Università degli Studi di Brescia destina annualmente al Fondo di Solidarietà Studenti (d'ora in avanti per brevità denominato "Fondo"), compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un importo finalizzato ad interventi di sostegno in favore di studenti che vengano a trovarsi, per motivi straordinari ed eccezionali, in situazioni di grave disagio economico personale o familiare, anche solo temporaneo, comportante un'improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria tale da comprometterne la regolare prosecuzione degli studi.

**Art.3 - Destinatari**

1. Destinatari delle provvidenze del Fondo sono le studentesse e gli studenti che versino in una delle condizioni indicate nell'articolo 2 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti ad un Corso di Laurea o Laurea magistrale anche a ciclo unico entro il primo anno successivo alla durata normale del Corso;
- essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari degli Anni Accademici precedenti e del pagamento delle rate già maturate relative all'Anno Accademico di riferimento;
- non essere in possesso di altro titolo universitario di livello pari a quello per il quale richiedono il beneficio;
- essere in possesso di un reddito ISEE-U non superiore a euro 30.000,00;
- aver conseguito entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente quello di presentazione della domanda di beneficio i requisiti di merito di cui alla seguente tabella:

**e1) iscritti a Corsi di Laurea:**

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
3°	60/120
durata normale +1	90/180

**e2) iscritti a Corsi di Laurea Magistrale:**

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
durata normale +1	60/120

**e3) iscritti a Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali:**



ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
3°	60/120
4°	90/180
5° (c.u. quinquennali)	120/240
6° (c.u. sessennali)	150/300
durata normale +1 c.u. quinquennali o sessennali	150/300 per i Corsi quinquennali 180/360 per i Corsi sessennali

Per le studentesse e gli studenti iscritti al 1° anno di Corso si considerano solo i requisiti dalla lettera a) alla lettera d).

2. I CFU previsti alla lettera e) sono esclusivamente quelli acquisiti dagli studenti nel percorso di studio per il quale richiedono il beneficio; da tale computo sono esclusi i CFU derivanti da convalide e/o riconoscimento crediti.
3. Qualora i casi di cui all'articolo 2 si verificano in nucleo familiare con due o più fratelli/sorelle iscritti in Ateneo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo da parte di ciascuno di essi, il beneficio può essere riconosciuto per intero al fratello con il numero di matricola inferiore e con la riduzione prevista dal regolamento relative alla contribuzione in funzione del valore isee per gli altri fratelli.

#### **Art.4 - Natura dell'intervento di sostegno**

1. Condizionatamente alle disponibilità del Fondo, l'intervento di sostegno, si concretizza:

- a) nell'esonero parziale o totale dal pagamento dei contributi universitari, ad eccezione della tassa regionale e dell'imposta di bollo necessariamente dovuta all'Erario;
- b) limitatamente agli studenti fuori sede, anche nel rimborso delle spese sostenute per l'alloggio e/o per il trasporto pubblico per raggiungere, dal luogo di residenza o di ubicazione dell'alloggio, la sede del corso di studi frequentato. Le spese di alloggio dovranno essere documentate mediante presentazione di contratti di locazione (nel caso di abitazioni private) ovvero ricevute di pagamento rilasciate da strutture collettive religiose, pubbliche e private, site nella città o nei comuni confinanti alla sede del corso degli studi frequentato. I contratti dovranno essere stipulati esclusivamente per motivi di studio nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare (in nome e per conto del figlio/a), per un periodo non inferiore a n.10 mesi, escluso il mese di agosto.

2. Le spese di trasporto con mezzi pubblici dovranno essere documentate mediante presentazione di abbonamenti (è escluso il rimborso di biglietti per corse o trasporto singoli) relativi al percorso più breve tra il luogo dell'alloggio o la residenza e la sede del corso di studi frequentato.

Le istanze di accesso al fondo verranno evase in ragione del seguente criterio di priorità:

- a) esonero parziale o totale dai contributi universitari;
- b) rimborso spese trasporto;
- c) rimborso spese alloggio.

3. Il rimborso delle spese sostenute per il trasporto o per l'uso dell'alloggio sarà valutabile solo in



caso di residua capienza del Fondo una volta evase le richieste di esonero della/delle rata/e di contribuzione universitaria e non potrà essere superiore al valore massimo indicato per il forfait alloggio stabilito da

Regione Lombardia annualmente e rinvenibile all'interno del Bando per i Servizi Offerti agli Studenti del nostro Ateneo.

#### **Art.5 - Straordinarietà dell'intervento di sostegno**

1. Il beneficio di cui al precedente art.4 riveste carattere di straordinarietà e viene attribuito solo ove non vi trovino applicazione altri strumenti previsti per il sostegno agli studenti.
2. Il beneficio può essere concesso una sola volta in tutta la carriera accademica, anche nel caso in cui durante la stessa abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione. Gli studenti già beneficiari della provvidenza di cui al presente Regolamento non potranno pertanto presentare ulteriore domanda in anni successivi
3. Sono esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio gli studenti che nell'anno accademico di riferimento dell'evento dannoso, risultino titolari o idonei di borsa di studio o altri sussidi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art.6 - Modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo**

1. Gli interventi di sostegno per grave disagio economico conseguenti agli eventi indicati nel precedente art.2 sono erogati a domanda dello studente, da presentarsi entro i termini indicati dall'art.7 secondo le indicazioni contenute nel bando.

2. Lo studente neo immatricolato dovrà:

- a) essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure di un ISEE Parificato in corso di validità (L'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.9 del D.P.C.M. 159-2013);
- b) allegare in copia conforme all'originale ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta.

3. Lo studente che rinnovi l'iscrizione ad anni successivi al primo dovrà dichiarare:

- a) essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario oppure di un ISEE Parificato in corso di validità (L'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 159-2013);
- b) autocertificare il numero di CFU maturati nell'A.A. di precedente iscrizione;
- c) allegare in copia conforme all'originale ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta.

4. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), le cui ragioni vanno adeguatamente motivate a mezzo di specifica dichiarazione allegata alla domanda, l'istanza di accesso al Fondo dello studente interessato sarà comunque ammessa a valutazione. Fatto salvo l'obbligo dell'interessato di:

- a) allegare documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta (eventualmente integrare con precedenti dichiarazioni ISEE o qualunque dichiarazione fiscale utile a far emergere il cambiamento della propria condizione economica);
- b) autocertificare il voto conseguito all'esito dell'esame di Stato se neo immatricolato;
- c) autocertificare il numero di CFU maturati nell'A.A. di precedente iscrizione in caso di rinnovo



iscrizione di studente universitario.

5. La Commissione di cui al successivo art.8 valuterà eventuali motivazioni addotte dall'interessato della diversa documentazione richiesta in allegato alla domanda dalla quale emerga l'effettivo stato di bisogno personale o della famiglia in grado di comprometterne la prosecuzione o conclusione degli studi.

La domanda di accesso al fondo dovrà essere effettuata con le modalità previste dai relativi bandi emanati.

### **Art.7 - Termini per la presentazione della domanda**

Prima scadenza 30 settembre A.A. di riferimento.

Seconda scadenza 28 febbraio A. A. di riferimento.

Ove ci sia una situazione urgente la Commissione può decidere di riunirsi in seduta straordinaria.

### **Art.8 - Valutazione delle domande**

1. Le domande di accesso al beneficio del Fondo sono valutate da apposita Commissione costituita dal Rettore o da un suo delegato, da un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile del Diritto allo Studio. L'esame delle domande avverrà, previo accertamento della sussistenza delle situazioni di grave disagio economico oggetto delle domande presentate dagli interessati, secondo i seguenti criteri:

1. situazione economica dimostrata;

2. a parità di valore dell'ISEE:

2a) per studenti iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto del numero di CFU acquisiti nell'anno accademico precedente. A parità di CFU acquisiti, della media ponderata più alta dei voti conseguiti negli esami di profitto nell'anno accademico precedente;

2b) per studenti immatricolati al primo anno si terrà conto del maggior voto conseguito all'esito dell'Esame di Stato.

2c) per studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrano con studenti immatricolati al primo anno si terrà conto del maggior punteggio tra il numero di CFU acquisiti nell'anno accademico precedente ed il voto conseguito all'esito dell'Esame di Stato da quantificare sulla base della proporzione tra centesimi e sessantesimi riportata nella tabella A) allegata al presente Regolamento.

2d) per studenti trasferiti ed iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto, in applicazione dei medesimi criteri di cui alle precedenti lett. a), b) e c), del numero di CFU acquisiti presso la sede di provenienza nell'anno accademico precedente.

2. Al termine delle attività di competenza, la Commissione redigerà apposita graduatoria i cui esiti, verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo garantendo l'anonimato.

### **Art.9 - Utilizzo risorse residue**

Le risorse del Fondo non impiegate nell'A.A. di competenza confluiscono nel Fondo dell'anno successivo.

### **Art. 10 - Emanazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore.



**Tabella A**

Voto del diploma	Numero di CFU maturati nell'anno accademico precedente
100	60
99	59
98	59
97	58
96	57
95	56
94	56
93	55
92	54
91	54
90	53
89	53
87	52
86	52
85	51
84	50
83	50
82	50
81	49
80	48
79	48
78	47
77	46
76	46
75	45
74	44
73	44
72	43
71	42
70	41
69	41
68	40
67	40
66	39
65	39
64	38
63	38
62	37
61	37
60	36



L'ipotetico valore decimale dei CFU (conseguente alla proporzione)  $\leq$  a 5 si arrotonda per difetto,  
> a 5  
per eccesso

Nei casi in cui il numero di crediti maturati corrisponda a più sia a 97/100 che a 96/100)  
l'attribuzione degli interventi avverrà in favore dello studente che chieda l'iscrizione  
anni successivi al primo.